

ATTO N. 559/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

*Relatore di maggioranza Consigliere Fausto Galanello
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento Interno*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della
legge regionale 26/10/1994, n. 35”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28 settembre 2011

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 3 ottobre 2011



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 28 settembre u.s. ha esaminato in sede referente l'atto n. 559 ed ha espresso a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo così come risulta modificato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno e di dare incarico di riferire al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale, concernente: “Scioglimento dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2/8/2011 e trasmesso al parere della I Commissione consiliare permanente in pari data, (ATTO N. 559);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;


VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare medesima illustrate oralmente ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno per la maggioranza dal Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 559/BIS);

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35;

*con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull’intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli,
... voti contrari e ... voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: “*Scioglimento dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35*”, composta di n. 8 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, nell'obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)", nonché l'esercizio dei compiti alla stessa affidati.	1. La Regione, nell'obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)), nonché l'esercizio dei compiti già alla stessa affidati.
Art. 2 (Suppressione dell'A.R.U.S.I.A.)	Art. 2 (Suppressione dell'A.R.U.S.I.A.)
1. L'A.R.U.S.I.A. è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.	1. idem
2. La Regione subentra nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A soppressa ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.	2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A soppressa ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.
Art. 3 (Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)	Art. 3 (Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.)
1. Il Commissario liquidatore é	1. Il Commissario liquidatore é



<p>nominato con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso, i casi di proroga e revoca dello stesso, nonché il contingente di personale a supporto delle attività liquidatorie.</p>	<p>nominato con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso comunque nei limiti attualmente corrisposti al commissario straordinario ed i casi di revoca.</p>
<p>2. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla nomina. Fino a tale giorno, gli organi in carica continuano a esercitare le loro funzioni.</p>	<p>2. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di nomina. Fino a tale giorno l'amministratore straordinario continua ad esercitare le proprie funzioni.</p>
	<p>3. Il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 11.</p>
<p>3. Le norme della l.r. 35/1994, abrogate per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore.</p>	<p>soppresso</p>
<p>Art. 4 (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)</p>	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)</p>
<p>1. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Durante la fase di liquidazione possono essere adottati, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed adeguatamente motivati, necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A.</p>	<p>2. idem</p>



3. Il Commissario liquidatore all'atto del suo insediamento:	3. idem
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;	a) idem
b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'A.R.U.S.I.A.;	b) idem
c) trasferisce alla Regione i beni mobili dell'A.R.U.S.I.A., costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene previa approvazione della Giunta regionale;	c) idem
d) accerta lo stato di attuazione dei compiti affidati all'A.R.U.S.I.A dalle specifiche disposizioni regionali e trasferisce alla Regione le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.	d) accerta lo stato di attuazione delle funzioni e dei compiti affidati all'A.R.U.S.I.A dalle specifiche disposizioni regionali e trasferisce alla Regione le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina , il Commissario liquidatore predispose il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.	4. Entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2 , il Commissario liquidatore predispose il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:	5. idem
a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'A.R.U.S.I.A., la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'A.R.U.S.I.A.;	a) idem
b) lo svolgimento delle altre attività comunque connesse alla liquidazione dell'A.R.U.S.I.A..	b) idem



6. La Giunta regionale, con l'atto di approvazione del piano di liquidazione, dispone anche in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.	6) idem
7. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale di cui all'articolo 5, comma 1.	7. idem
8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio sono conclusi in un tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il Commissario trasmette mensilmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.	8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio sono conclusi in un tempo non superiore a sei mesi dalla data di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2 da parte del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il Commissario trasmette mensilmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
9. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.	9. idem
10. La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla Giunta regionale.	10. idem
11. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.	11. idem
12. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue sono	12. idem



iscritte nel bilancio regionale.	
Art. 5 (Assegnazione del personale. Stato giuridico ed economico)	Art. 5 (Assegnazione del personale. Stato giuridico ed economico)
1. Il personale in servizio presso l'A.R.U.S.I.A. alla data del 30 giugno 2011 è assegnato alle strutture della Giunta regionale Umbria dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	1. idem
2. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le esigenze della liquidazione dell'AR.U.S.I.A. e per le necessità degli uffici regionali.	2. idem
Art. 6 (Norme di abrogazione)	Art. 6 (Abrogazione)
1. La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) è abrogata.	1. idem
Art. 7 (Norma finanziaria)	Art. 7 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri connessi ai compiti trasferiti alla Regione, a seguito della soppressione dell'A.R.U.S.I.A., si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.011 del bilancio regionale, parte spesa,	1. Al finanziamento degli oneri connessi alle funzioni ed ai compiti trasferiti alla Regione, a seguito della soppressione dell'A.R.U.S.I.A., si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.011 del bilancio regionale, parte



denominata "Attività istituzionali" (capp. 7818-7819).	spesa, denominata "Attività istituzionali" (capp. 7818-7819).
2. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione dell'A.R.U.S.I.A., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue accertate.	2. idem
	Art. 8 (Norme transitorie)
	1. Il Presidente della Regione con decreto nomina il Commissario liquidatore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge
	2. Le disposizioni della l.r. 35/1994, abrogate dalla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore.